



Provincia di Macerata

Settore 7

Ufficio Tecnico (viabilità e patrimonio)

Piazza Cesare Battisti 4 - 62100 Macerata
Tel. 0733.2481 - Fax 0733.248495 - c.f. 80001250432
viabilita@provincia.mc.it

S.P. 127 "TOLENTINO-SAN SEVERINO" - RIPRISTINO MANTI DAL KM 0+510 AL KM 9+250 - II STRALCIO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PROGETTISTI

ing. Carlo Mundo

ing. Giuseppe Mundo

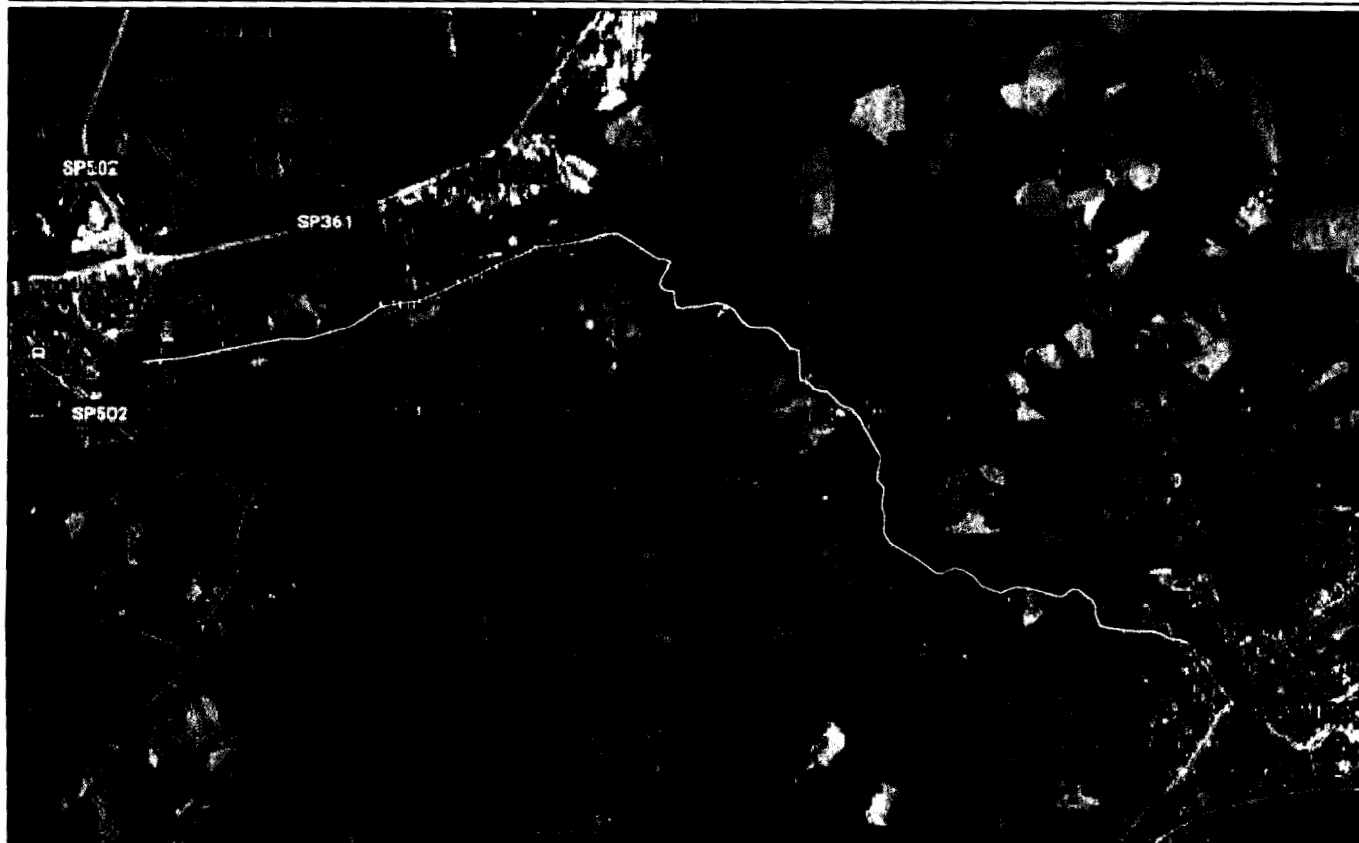
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Alessandro Mecozzi

SCHEMA DI CONTRATTO

Elaborato:

06



Data emissione

Novembre 2016

SCHEMA DI CONTRATTO

N° di Rep.

CONTRATTO DI APPALTO

dei lavori relativi al *Ripristino manti dal km 0+510 al km 9+250 della S.P. n. 127 "Tolentino – San Severino" - II Stralcio*

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno.....
addi.....
del mese di
alla ore.....
in presso gli Uffici ubicati
in Via

AVANTI A ME

....., segretario del....., domiciliato per la mia
carica presso, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia
fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

- da una parte:....., dirigente pubblico nato a il
....., domiciliato per la sua carica presso....., il quale interviene in
questo Atto, in esecuzione del, in rappresentanza e per conto del
....., codice fiscale n°, che nel contesto dell'Atto verrà
chiamato per brevità anche "Amministrazione Appaltante";
- dall'altra parte:
il Sig., nato a il,
residente in, che
interviene in questo Atto in qualità di della
....., capitale sociale lire, codice fiscale
....., con sede legale in iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al
numero, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità
anche "Appaltatore".

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto,
ai fini del quale:

PREMETTONO

- che a seguito di gara a mezzo di, sono stati provvisoriamente
aggiudicati all'Appaltatore" i lavori relativi al *Ripristino manti dal km 0+510 al km 9+250*

della S.P. n. 127 "Tolentino – San Severino" – II Stralcio come risulta dal verbale di gara in data della Commissione di gara, che in originale si allega al presente Atto sotto la lettera "A";

- che con determinazione n° in data del Dirigente del settore sono stati definitivamente aggiudicati all'"Appaltatore" i suddetti lavori;
- che l'"Appaltatore" ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n° 187, la dichiarazione in data circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente il al n° (solo per Società di capitali);
- che il legale rappresentante dell'"Appaltatore" e il Responsabile del procedimento in data hanno sottoscritto il verbale acquisito al protocollo dell'Ente il con n° dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto;
- che sono stati acquisiti i dati e le informazioni concernenti l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- che è stata acquisita e verificata la documentazione in materia di antimafia ai sensi e per gli effetti degli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART.2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'"Amministrazione Appaltante" come sopra rappresentata, conferisce all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato accetta, l'appalto relativo ai lavori di *Ripristino manti dal km 0+510 al km 9+250 della S.P. n. 127 "Tolentino – San Severino" – II Stralcio*. Il presente contratto è stipulato a misura, come segue:

I lavori a misura a base d'asta comprendono:

categorie omogenee dei lavori (art. 43 commi 6,7 e 8 D.P.R. 207/2010)	Importo per ogni categoria di lavoro (Euro)	categoria opere (D.P.R. 207/2010)	Incidenza % mano d'opera
Unica	264.223,18	OG3	5,486
Totale	264.223,18		5,486

Gli importi dei lavori possono variare in aumento o in diminuzione entro i limiti previsti dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, senza che l'impresa possa recedere dal contratto.

ART.3 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e rigorosa del progetto esecutivo approvato dalla Giunta Provinciale con atto n° del sopra richiamato. Sono parte integrante del contratto:

- il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
- il capitolato speciale;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- l'elenco prezzi unitari;
- il piano operativo di sicurezza;
- il cronoprogramma in cui, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010, è stabilito in via convenzionale l'importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna;
- le polizze di garanzia.

Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza, sono allegati al presente contratto sotto le lett

Gli elaborati grafici progettuali, il crono programma, i piani di sicurezza che sono depositati agli atti unitamente alla citata deliberazione di approvazione n° e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati.

ART.4

OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge.

La sottoscrizione del contratto e degli allegati, da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché degli obblighi ed oneri posti in essere dalla vigente normativa in materia di assicurazioni ed assunzione di manodopera e di quelli derivanti dall'osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 D.M. 22-1-2008 n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima. Egli dovrà quindi, nel rispetto delle norme che regolano il subappalto:

1. affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi degli artt. 3, 4, 5, 6 e 10 del suddetto decreto;
2. pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del citato decreto per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
3. garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte;
4. pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dall'art. 7 del D.M. 22-1-2008 n. 37.

ART.5

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto ammonta a euro..... (euro.....) ivi comprese euro..... (euro.....) per lavori al netto del ribasso del % e euro..... (euro.....) per costo del personale ed euro (euro) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa.

ART.6 GARANZIE

A norma dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto l'Impresa presta la "garanzia definitiva" di euro..... (euro.....) pari al 10% (ovvero "10%+punti eccedenti fino al 20%+doppio dei punti di ribasso superiori al 20%") dell'importo contrattuale di euro..... (euro.....) mediante
Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi del citato art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

L'"Appaltatore" si impegna, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a costituire, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una apposita polizza assicurativa di euro..... (euro.....), che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Tali garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART.7 CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE

Il DIRETTORE DI CANTIERE assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La DIREZIONE TECNICA dell'impresa, a norma dell'art. 87 del D.P.R. 207/2010, è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori.

Qualora la direzione del cantiere non sia assunta, a norma degli artt. 4 e 6 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici", dall'appaltatore lo stesso dovrà incaricare formalmente, prima della consegna, un direttore tecnico dell'impresa o altro tecnico, fornito di requisiti d'idoneità tecnici e morali. In quest'ultimo caso il mandato con rappresentanza dovrà essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'amministrazione committente.

Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione dovesse trovarsi priva della direzione tecnica e/o del Direttore di Cantiere dovrà sospendere immediatamente i lavori per mancanza di idoneità tecnica e organizzativa.

ART.8 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori è tenuto a consegnare i lavori entro 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto. Qualora vi siano ragioni d'urgenza il responsabile del procedimento potrà autorizzare il direttore dei lavori a consegnare gli stessi subito dopo l'aggiudicazione definitiva.

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono alla Amministrazione Appaltante, le informazioni ed i documenti previsti e necessari ai sensi del comma 9 dell'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente alla Amministrazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

La Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso, per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

ART.9 TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI - PROROGHE

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **30 (trenta)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Nel detto periodo sono stati considerati e quindi compresi, anche i giorni di maltempo, nella misura delle normali previsioni. In base a quanto disposto dall'art. 199 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione delle penali nell'ammontare contrattualmente stabilito.

Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, attiverà la procedura prevista dall'art. 108, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, a norma dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse. Non verranno invece presi in considerazione motivi inerenti a mancanza di materiali o mezzi d'opera o carenze di personale, eventi questi che saranno a totale rischio dell'appaltatore.

Esclusi i casi di risoluzione del contratto o di recesso, le eventuali penali verranno applicate dal responsabile del procedimento sul certificato di pagamento relativo all'ultimo stato d'avanzamento.

Il direttore lavori, dopo aver proceduto ad indicare l'emissione del certificato di pagamento dell'ultimo stato d'avanzamento nel registro di contabilità, contabilizzerà la suddetta penale nel conto finale.

Per conseguire la disapplicazione della penale, l'appaltatore deve inserire riserva, motivata e quantificata, in calce al conto finale anche se, per la successione delle fasi amministrative e contabili, non iscritta precedentemente nel registro di contabilità.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

ART. 10 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori, a norma dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma previsto dall'art. 40 comma 1 del D.P.R. 207/2010, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, deve prevedere con chiarezza eventuali scadenze differenziate rilevanti per l'applicazione delle penali e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei tempi di ultimazione.

L'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad attenersi al programma operativo di esecuzione approvato da essa redatto.

Qualora l'Impresa non produca nel termine di cui sopra un proprio programma esecutivo, essa sarà tenuta a rispettare, ai fini contrattuali, un programma caratterizzato dalla progressione rettilinea dell'importo dei lavori da realizzare, nel rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010 e di eventuali scadenze parziali

previste, salva la facoltà del Direttore dei Lavori di disporre diversamente mediante ordine di servizio da notificare all'Impresa.

Il programma dei lavori dell'appaltatore potrà essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità.

L'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, nei tempi e modi sopra stabiliti, anche a seguito di consegne parziali.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

ART. 11

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause speciali, di pubblico interesse, imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono comunque disciplinate dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le rispettive categorie e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n° 68. (ovvero: Le

Parti danno atto che l'"Appaltatore" ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all'Impiego della Provincia di Macerata, competente per il territorio nel quale l'"Appaltatore" ha la sede legale, in data, protocollo, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n° 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili").

ART. 13

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici", con particolare riferimento a quelle previste dagli art. 32 del D.P.R. 207/2010 ed a quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori:

1. adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;
2. acquisizione autorizzazioni per occupazioni temporanee, per gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili necessari per l'esecuzione dei lavori, per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;
3. provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per l'illuminazione del cantiere;
4. fornitura dell'acqua da usare per i lavori; qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare il funzionamento della conduttura di adduzione dell'acqua, si dovrà assicurare l'approvvigionamento mediante trasporto con mezzi idonei;
5. fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
6. verifica dei calcoli statici allegati al progetto;
7. fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori.
8. fornitura ed installazione del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
9. fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza;
10. bonifica, anche a mezzo ditta specializzata prima dell'inizio dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e/o rimuovere impianti a rete e ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia evitato il danneggiamento di eventuali impianti a rete e assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante;
11. mantenimento del transito in condizioni di sicurezza, effettuando le segnalazioni di legge sia diurne che notturne, ed eseguendo tutte le altre opere precauzionali atte ad evitare incidenti e danni alle persone o cose sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazione dei lavori che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'Impresa terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante ed il personale dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati;

12. garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
13. installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati, con un arredo adeguato ed essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. Tali obblighi dovranno essere integralmente rispettati anche nel caso in cui, per la natura delle opere da eseguire, si rendano necessarie più installazioni. Sono anche compresi gli oneri per la sua rimozione al completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficoltà di limitazione del traffico stradale;
14. esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
15. formazione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo all'impianto del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
16. provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti anche se esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
17. innaffiamento delle eventuali demolizioni per impedire il sollevarsi della polvere;
18. pulizia quotidiana, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
19. osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
20. rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di quelle eseguite mediante l'impiego di materiali forniti dalla Amministrazione. Nel caso in cui l'Impresa avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potrà esimersi da ogni responsabilità soltanto denunciando tempestivamente per iscritto la cosa alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in merito ai materiali da un competente Istituto sperimentale;

21. raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18 × 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate due copie in carta bromuro, unitamente alle negative. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;
22. evitare assolutamente di valersi direttamente od indirettamente dell'opera dei dipendenti dell'Amministrazione per l'esecuzione di quanto è stabilito nel presente Capitolato e di servirsi dei dipendenti stessi per qualunque altra occorrenza, sotto pena di severa ammenda da stabilirsi dall'Amministrazione;
23. garantire, su richiesta del direttore dei lavori in particolari circostanze ed a suo insindacabile giudizio, sia di giorno che durante la notte, la presenza sul luogo di lavoro, di operai con il compito di dirigere e disciplinare il traffico a senso unico alternato ed eseguire interventi. In luogo degli operai suddetti potrà essere installato un impianto semaforico che abbia la stessa funzione;
24. spese di pesatura che occorressero;
25. sgombero dal cantiere, entro 15 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprietà e dei materiali di rifiuto lasciati dall'appaltatore o da altre ditte o maestranze e pulizia dell'opera realizzata; custodia e conservazione di qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, trasporto dei materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
26. custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo anche con il mantenimento degli scoli delle acque pubbliche ed il transito sicuro, nelle vie e sentieri pubblici e privati antistanti le opere da eseguire. Tra tali oneri sono compresi l'aggettamento delle acque che si raccogliessero negli scavi di fondazione, lo sgombero delle nevi, e la realizzazione delle opere a tutela e conservazione dei manufatti dall'azione di agenti atmosferici (acque, gelo, ecc.). E' anche compreso l'onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, l'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della D.L.
27. oneri relativi a prove o analisi, ancorché non prescritte nel capitolato speciale d'appalto, ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o dell'organo di collaudo; sono al contrario a carico dell'Amministrazione Appaltante gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale. Rimangono comunque a carico dell'Appaltatore in sede di collaudo gli oneri definiti dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. Su richiesta della D.L. potranno essere sottoposti a prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute
28. consentire prima che intervenga il collaudo provvisorio l'uso anticipato dell'opera previa richiesta dall'Amministrazione Appaltante a norma dell'art. 230 comma 1 del D.P.R. 207/2010, senza che l'Appaltatore abbia diritto a speciali compensi;
29. risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amm.ne ed il suo personale.

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e dai cortili.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto — previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica — di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul successivo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui al presente contratto.

ART. 14

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

I lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati a misura, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto. L'accertamento e la registrazione dei lavori eseguiti avviene contemporaneamente alla loro esecuzione.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori eseguiti.

Gli oneri per la sicurezza aggiuntiva sono contabilizzati come previsto dall'articolo 12 commi 5, 6, 7 della Legge Regionale n. 33 del 18.11.2008.

In relazione a quanto disposto dall'art. 180 del D.P.R. 207/2010, si pattuisce che non verrà riconosciuto alcun pagamento per i materiali a piè d'opera anche se destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

1. Lavori a misura:

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere, non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori, nell'ambito del suo potere discrezionale.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilità delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari offerti in sede di gara dall'appaltatore, eventualmente corretti e a tale scopo riportati dallo stesso sulla "lista delle lavorazioni e forniture", che costituiscono i prezzi contrattuali.

Ovvero, quando l'aggiudicazione avviene mediante ribasso sull'elenco prezzi, la contabilità delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso d'asta.

ART. 15 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori si provvederà a corrispondere all'appaltatore l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, nei termini e con le modalità ivi stabilite.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **€ 80.000,00 (euro ottantamila)**.

Il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e dopo che l'Appaltatore avrà prodotto, su specifica e dettagliata richiesta della Direzione dei Lavori, tutte le certificazioni, relative ai lavori effettuati, previste dalle vigenti norme di legge, dal capitolato speciale d'appalto o richieste da Enti preposti alla verifica e/o controllo, con particolare riferimento alle certificazioni previste dall'art. 7 del D.M. 22-1-2008 n. 37.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti verranno effettuati in favore dell'Impresa a mezzo presso Eventuali variazioni devono essere tempestivamente notificate alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

ART. 16 CONTROLLI

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute: ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

ART. 17 CONTO FINALE

A norma dell'articolo 200 del D.P.R. n. 207/2010 il conto finale dovrà essere compilato entro 3 (tre) mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con apposito certificato.

A norma del comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, le ritenute dello 0,5 per cento applicate sull'importo progressivo dei lavori a garanzia del rispetto da parte dell'appaltatore delle

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori possono essere svincolate in sede di liquidazione del conto finale dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva..

ART. 18

SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'art. 225 del D.P.R. 207/2010.

Secondo quanto stabilito dall'art. 237 del D.P.R. 207/2010, il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Si procederà, in sostituzione del certificato di regolare esecuzione, alla redazione del certificato di collaudo, nei limiti della vigente normativa, o per autonoma scelta dell'Amministrazione Appaltante.

Le operazioni di collaudo provvisorio, a spese dell'Appaltatore, avranno luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Se durante il collaudo venissero accertati difetti si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 227 del D.P.R. 207/2010.

Con l'emissione del certificato di favorevole collaudo provvisorio avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza di tale termine.

Sino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, il certificato di collaudo provvisorio delle opere, o il certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore

ART. 19

MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.lgs. 50/2016.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui sopra, il foro competente sarà quello di Macerata.

ART. 20

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE

Le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione sono definite dall'art. 227 del D.P.R. 227/2010 oltre che da tutte le altre norme di legge

ART. 21

MODI E CASI DI RICONOSCIMENTO DEI DANNI DI FORZA MAGGIORE

Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori vengono computati nel libretto

delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'impresa nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta. Non sono risarcibili i danni di forza maggiore derivati al cantiere ed ai mezzi d'opera o alle provviste. Rimangono altresì a carico dell'appaltatore i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati e che vengono poi disfatte con il compimento di questi

ART. 22 RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 23 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 e per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso (l'art. 2 del cap. gen. Prevede che l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori).

ART. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 25 SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

ART. 26 DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Le parti dichiarano che le prestazioni e le forniture del presente contratto sono soggette ad I.V.A. e pertanto chiedono che il contratto venga registrato a tassa fissa,

La partita I.V.A. dell'Impresa..... è
Il codice fiscale del titolare..... è
Il codice fiscale del.....

ART. 27 SPESE

Sono a carico dell'"Appaltatore" tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Provincia

ART. 28
REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ART. 29
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Committente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni, informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Del presente Atto io Segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

IL DIRIGENTE

.....

Per L'IMPRESA.....

Sig.

SEGRETARIO GENERALE

Dott.....

